



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

I CREDITI DEGLI AGENTI, RAPPRESENTANTI E PROCACCIATORI D'AFFARI.

Elisa Calistri- Pistoia, 15 maggio 2024

PRESUPPOSTI FONDAMENTALI

Collocazione del credito: privilegio generale ex art. 2751 bis n. 3 c.c.

- Rapporto di agenzia (ex art. 1742 c.c.)
- No provvigione occasionale

Ai sensi dell'art. 1742 c.c. :

- Stabile preposizione (no occasionalità)
- Onerosità della prestazione
- Zona geografica di competenza

COMPOSIZIONE DEL CREDITO

- **La provvigione**
- **L'indennità di cessazione del rapporto (F.I.R.R.)** da corrispondere sempre e comunque alla cessazione del rapporto, con liquidazione a carico dell'Enasarco, presso cui il preponente – anno per anno – doveva accantonare le relative somme da determinarsi in percentuale sulle provvigioni;
- **L'indennità suppletiva di clientela** commisurata alle provvigioni liquidate in corso di rapporto e direttamente proporzionale alla durata del rapporto stesso; tale indennità veniva corrisposta solo allorché il rapporto viene interrotto su iniziativa del preponente e senza che fosse riscontrabile un inadempimento dell'agente che fosse stato causa di risoluzione del rapporto medesimo
- **L'indennità meritocratica** si calcola secondo una formula matematica (diversa a seconda che l'AEC agenti sia quello del settore Industria anziché quella del settore Commercio) ma ha come presupposto che l'agente sia stato “bravo” e quindi abbia procurato clientela, incrementato il fatturato esistente e abbia lasciato i clienti all'azienda.

COMPOSIZIONE DEL CREDITO

Indennità di cessazione di rapporto di agenzia (F.I.R.R.) Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto art. 1751 C.C.

Il F.I.R.R. spetta sempre all'agente in privilegio (ex. Art. 2751 bis comma 1 n. 3) in quanto commisurato alle provvigioni che l'agente perde in seguito alla risoluzione del rapporto.

L'indennità di cessazione di rapporto di agenzia, totalmente a carico del proponente, viene versata al F.I.R.R., il quale provvede al pagamento all'agente alla cessazione del rapporto, tranne l'ultimo anno per il quale l'agente si insinuerà direttamente. Si tratta di una somma, calcolata annualmente in proporzione alle provvigioni liquidate nell'anno precedente a favore dell'agente, che viene accantonato periodicamente da parte del preponente presso il F.I.R.R., gestito dalla fondazione Enasarco.

La dottrina sostiene come l'agente sia creditore verso l'Enasarco e non verso la mandante per le somme che quest'ultima ha versato a titolo di F.I.R.R. in nome dell'agente stesso. Egli potrà, insinuarsi al passivo (in privilegio) del fallimento/liquidazione giudiziale della mandante, limitatamente alle quote di FIRR che la medesima proponente non abbia versato all'Enasarco.

COMPOSIZIONE DEL CREDITO

Il privilegio spetta per le provvigioni dovute per **l'ultimo anno di prestazione.**

L'ultimo anno di prestazione fa riferimento all'ultimo anno di durata del contratto di agenzia, non dal calcolo a ritroso dall'apertura della liquidazione giudiziale.

ATTENZIONE:

Non sono assistiti da privilegio le spese e l'IVA per le prestazioni rese.

Agenti e rappresentanti sotto forma di società non spetta il privilegio.

NOVITA'

Cass. n. 10046 del 14 aprile 2023

Cass. n. 16835 del 25 maggio 2022

L'apertura della liquidazione non comporta lo scioglimento automatico del contratto di agenzia pendente art. 172 ccii

« in caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72 LF (art. 172 ccii).»

NOVITA'

« Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, l'agente ha diritto di essere ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela»

«L'indennità suppletiva di clientela, non avendo natura retributiva ma configurandosi come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del pregiudizio, diverso da quello derivante dalla mancata percezione delle provvigioni, derivante dalla perdita della clientela, non gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 3), il cui fondamento è quello di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato e destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. »



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

I CREDITI PER I TRIBUTI DIRETTI SUL REDDITO E QUELLI PER TRIBUTI INDIRETTI ERARIALI

Elisa Calistri- Pistoia, 15 maggio 2024

TRIBUTI IMPOSTE DIRETTE

- Nei casi in cui siano formulate eccezioni da far valere innanzi al giudice tributario il credito va ammesso con riserva.
- CASS. SSUU N. 34447/2019 ha affermato il principio secondo cui l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva) e non dal giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.
- Su “an” e “quantum” dell'obbligazione tributaria la competenza è esclusivamente del giudice tributario (Cass. Civ. 19.11.2007 n° 23832); spetta al Tribunale fallimentare la decisione sulla eccezione del curatore di prescrizione del debito tributario maturato dopo la notifica della cartella di pagamento (CASS. SSUU 34447/2019)

VERIFICHE DEL CURATORE

In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:

- concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di apertura della liquidazione)
- sussistenza del titolo che origina la pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione)
- collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)

TRIBUTI PER IVA DELL'ERARIO

- art. 2752 co. 2 c.c. - privilegio generale su tutti beni mobili del debitore fallito.
- art. 2776 co. 3 c.c. - in caso di infruttuosa esecuzione dei beni mobili – privilegio sussidiario sugli immobili del debitore.
- Privilegio generale sui beni mobili - grado 19 art. 2778 codice civile mobiliare
- Collocazione sussidiaria sui beni immobili - art. 2776, comma 3, codice civile

TRIBUTI PER IVA DELL'ERARIO

Il privilegio si estende anche alle SANZIONI.

Il privilegio si estende anche agli INTERESSI, che nel caso di crediti IVA sono di due tipi:

1. interessi di mora (art. 30 dpr 602/1973), da calcolarsi a partire dalla notifica della cartella di pagamento, al tasso medio annualmente stabilito dal Ministero delle Finanze. Occorre che sia provata la notifica della cartella ante dichiarazione di apertura della liquidazione, altrimenti gli interessi di mora non possono essere riconosciuti.
2. interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che sono gli interessi calcolati su imposte o maggiori imposte dovute in base alla liquidazione o controllo della dichiarazione IVA e che decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e sino alla data di consegna dei ruoli al concessionario (art. 20 D.P.R 602/1973).

TRIBUTI PER IVA DELL'ERARIO

Sezione «interessi privilegiati» delle linee guida

interessi maturati nel periodo privilegiato: stesso privilegio del credito per capitale

interessi maturati anteriormente al periodo privilegiato: chirografo

	1/1/20xx-1 (anno anteriore al fallimento)	1/1/20xx (anno di dichiarazione del fallimento)	Data fallimento	Data riparto/vendita
Chirografo	Stesso privilegio del credito in linea capitale, tasso convenzionale		Stesso privilegio del credito in linea capitale, tasso legale	

Il curatore deve verificare:

- la spettanza del privilegio richiesto per il credito in linea capitale;
- se il tasso supera quello legale, la presenza di un atto sottoscritto dalle parti, avente data certa anteriore alla data di apertura della liquidazione, con cui viene stabilito il tasso d'interesse; se il credito per cui viene chiesta l'insinuazione è per tributi erariali o locali il tasso è noto, in quanto stabilito con decreto ministeriale
- la correttezza del computo del biennio privilegiato e dell'applicazione del tasso;
- per gli interessi moratori richiesti in privilegio dall'agente di riscossione, che la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella sia anteriore alla data di apertura della liquidazione.

TRIBUTI PER IVA DELL'ERARIO

Spese, diritti e compensi richiesti dall'esattore: In chirografo

L'aggio riveste natura di credito concorsuale solamente quando la cartella è notificata in data anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, è pertanto ammissibile solo in tali casi.

Nel caso di mancata notifica della cartella esattoriale ovvero di notifica eseguita dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione il credito concernente l'aggio per la riscossione esattoriale deve essere escluso non avendo natura concorsuale (cfr. CASS. 6646/2013).

TRIBUTI PER IVA DELL'ERARIO

Per quanto riguarda i ruoli relativi ad accertamenti tributari o avvisi di accertamento esecutivi si possono verificare i seguenti casi:

1. L'atto è stato notificato prima della sentenza di apertura della liquidazione al debitore in bonis e questi non ha proposto impugnazione avanti le commissioni tributarie; il credito erariale è ammesso al passivo in via definitiva;
2. L'atto è notificato prima della sentenza di apertura della liquidazione al debitore in bonis e questi ha proposto ricorso avanti le commissioni tributarie; pendendo il contenzioso tributario al momento dell'apertura del fallimento, il credito erariale è ammesso al passivo con riserva, in attesa degli esiti del ricorso (art. 88 dpr 602/1973);
3. L'atto è notificato dopo della sentenza di apertura della liquidazione e il Curatore ha proposto ricorso o intende proporre ricorso avanti le commissioni tributarie; pendendo il contenzioso tributario al momento dell'insinuazione al passivo, il credito erariale è ammesso con riserva, in attesa degli esiti del ricorso (art. 88 dpr 602/1973).

Grazie